

Federazione regionale pugliese dei Consulitori familiari di ispirazione
cristiana



CFC Puglia onlus

Sede Legale: Consultorio Familiare ESAS Via Dante, 38- 70011 Alberobello(BA)- Tel. e Fax 080.4321852
Sede Operativa: Consultorio Familiare ECCIASS via D. Lamura, 6 Trinitapoli (BT) - Tel. e Fax: 0883.673567
E-mail: cfcpuglia@gmail.com CF: 92046470727- CCPn. 93449775- IBAN: IT28Y0306909606100000005348

Verbale N. 99

Verbale Assemblea del 31/01/2023

L'anno duemilaventittré, Martedì 31 Gennaio, in Video-Collegamento con piattaforma Meet alle ore 19,00 in seconda convocazione, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione denominata "FEDERAZIONE REGIONALE PUGLIESE DEI CONSULTORI FAMILIARI DI ISPIRAZIONE CRISTIANA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE" brevemente denominata "CFC PUGLIA - ONLUS", per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE del GIORNO

Approvazione diversa formulazione dello Statuto per adeguamento alla LETTERA DI INTEGRAZIONI pervenuta dal RUNTS con pec del 10/01/2023.

Preliminarmente il Presidente fa notare come questa convocazione per la variazione dello statuto ha, a mente dell'art. 14 e 15 dello stesso Statuto oggi vigente, la connotazione di assemblea straordinaria.

Sono presenti i soci:

Consultorio di Alberobello (nr 1 Presidente Lorenza Locorotondo);
Consultorio Andria (n. 2 Presidente Giuseppe Tortora, direttrice Valeria Tota)
Consultorio di Barletta (n.1 Presidente Maria De Fazio)
Consultorio di Bisceglie (n.2 Presidente Luigi De Pinto, direttore Leo Amoruso);
Consultorio di Brindisi (n.2 Presidente Franco Mitrotta, direttrice Simona Capeto);
Consultorio di Cerignola (n.1 Direttrice Mattea Belpiede)
Consultorio di Foggia (n. 2 Presidente Rosario Magaldi, direttore Giuseppe Rinaldi)
Consultorio di Lecce ((n.2 Presidente Saveria Manco, direttrice Simona Greco);
Consultorio di Lucera (n.2 con delega presidente Mariangela Bondanese, con delega Direttore Giulia Iannantuoni);
Consultorio di Maglie (n.1 Presidente Donato Rausa)
Consultorio di Manfredonia (n. 2 presidente Lorenzo Vitulano , con delega del direttore Anna Spaguolo)
Consultorio di Molfetta (n.2 Presidente Francesco Allegretta, direttrice Giovanna Parracino);
Consultorio di Nardò (n.2 Presidente Pamela Lecci , direttrice Giuseppe Fiorita);
Consultorio di Taranto (n.2 Presidente Maria Cafolla, con delega direttore Giovanni Brunetti);
Consultorio di Trinitapoli (n 2 Presidente Michela di Gennaro, direttrice Teresa Camporeale)
Consultorio di Ugento (n.2 Presidente Donato Rizzello, Direttore Vito Chiffi)

Presiede l'assemblea il Presidente dott.ssa Michela DI GENNARO che incarica a redigere il verbale la Segretaria dott.ssa Maria Vittoria Colapietro.

Il Presidente, constatata la presenza di N. 28 votanti su N. 36, dichiara valida l'Assemblea e apre i lavori sull'unico argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente rende noto ai Soci che il RUNTS Puglia, cui era stata inoltrata con Pec del 07/11/2022 e protocollata in data 08/11/2022 con protocollo numero 0009669, ha inoltrato a questa Federazione, con Pec del 10/01/2023, una "Lettera di richiesta di integrazioni" dello Statuto 2019 che era stato da noi allegato alla domanda di iscrizione. Tale lettera, pervenuta dal RUNTS verrà allegata in calce al presente verbale, del quale è parte integrante.

Il Presidente ha provveduto alle integrazioni dello Statuto richieste dal RUNTS-Puglia con modifica degli articoli 7, 16,17. Il Segretario dell'Assemblea legge la nuova formulazione dello Statuto e il Presidente evidenzia le variazioni apportate per l'adeguamento.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità approva la nuova stesura dello Statuto, dando mandato al Presidente perché apporti, senza necessità di tornare in assemblea, le variazioni di prassi eventualmente richieste dagli organi preposti, in sede di registrazione presso l'Agenzia delle entrate, del presente verbale con allegata copia dello Statuto e copia della Lettera di integrazioni del RUNTS.

Il nuovo Statuto, testé approvato, si applicherà, come recita l'art.104, comma 2 del CTS, "a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro Unico del Terzo Settore" -RUNTS- che nel frattempo è diventato operativo dal 23/11/2021.

Ai fini fiscali, si dichiara che la registrazione del presente verbale, con allegata copia dello Statuto testé approvato, **è esente sia da imposta di registro, che da imposta di bollo**, come prescritto dall'art. 82, rispettivamente commi 3 ultimo periodo e comma 5 del CTS.

Alle ore 20,00 avendo esaurito l'argomento all'O.d.G., la seduta è tolta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Maria Vittoria Colapietro



Il Presidente

Michela Di Gennaro

Registrato e Bollettato il 10 FEB 2023
 al n° 113 3 esenti
 EURO ESENTI

ASSISTENTE TRIBUTARIO*
 Maria Corrada Pisani
 "(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
 Daniela Lepore"



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO WELFARE

Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
Servizio RUNTS economia sociale, terzo settore e Investimenti
per l'innovazione Sociale, disabilità e invecchiamento attivo

r_puglia/AOO_192/PROT/09/01/2023/0000388
PROTOCOLLO USCITA

Spett.le

FEDERAZIONE REGIONALE PUGLIESE DEICONSULTORI FAMILIARI DI ISPIRAZIONE

CRISTIANA ETS

VIA DANTE, 38

ALBEROBELLO (BA)

Pec: FEDCFCPUGLIA@PEC.IT

Oggetto: Prat. 639068 – C.F. 92046470727 - Richiesta di integrazioni.

Spett.le Associazione,

a seguito dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Regionale del RUNTS, è stata rilevata le **seguenti motivazioni ostative** ai fini dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore nella sezione ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE:

- art. 7, u.c. statuto: nel prevedere la deliberazione di rigetto da parte del consiglio direttivo per la domanda di ammissione socio in quanto ai sensi dell'art. 23, comma2, Dlgs 117/2017, non è, tuttavia, contemplata l'ipotesi di adire l'assemblea da parte del socio per la mancata sua iscrizione, come normativamente previsto dal Dlgs 117/2017 all'art. 23, comma3, Dlgs 117/2017;
- art. 17 statuto: prevede l'ipotesi di cooptazione i caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento dei membri del comitato direttivo. In merito a tanto, si fa presente che per le associazioni del Terzo Settore non si possa ricorrere alla cooptazione di una o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; come pure sarebbe non conforme al Codice del Terzo Settore una previsione statutaria in tal senso. Pertanto, ove venga meno la maggioranza dei componenti del Direttivo di nomina assembleare, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Rispetto a tutto quanto innanzi enunciato si veda la Nota Direttoriale del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro del 30.11.2021 n. 18244 – (<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-n-18244-del-30112021-Quesiti-sulla-disciplina-degli-ETS.pdf>)

www.regione.puglia.it

Servizio RUNTS economia sociale, terzo settore e Investimenti per l'innovazione Sociale, disabilità e invecchiamento attivo

Indirizzo, Via Gentile 52 – 70126 Bari



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

**Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
Servizio RUNTS economia sociale, terzo settore e Investimenti
per l'innovazione Sociale, disabilità e invecchiamento attivo**

Alla luce di quanto sopra, è necessario che l'Associazione intervenga con una modifica dello statuto che possa adeguare lo stesso alle norme del Codice del Terzo Settore.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 9 co. 3 del Decreto Ministeriale n. 106/2020, codesta Associazione dispone di n. 30 giorni, a partire dalla data di invio della presente comunicazione, per perfezionare secondo le indicazioni ricevute, decorsi inutilmente i quali, l'Ufficio scrivente provvederà al diniego dell'istanza di iscrizione.

Le indicazioni e/o le modifiche richieste dovranno essere caricate e trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma RUNTS, sezione messaggi.
Distinti saluti.

LA RESPONSABILE P.O.

Dr.ssa Patrizia Cimmino

LA DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO

Dott.ssa Silvia Visciano

PATRIZIA CIMMINO
09.01.2023
10:52:26 UTC

Silvia
Visciano
09.01.2023
13:45:43
GMT+01:00

www.regione.puglia.it

Servizio RUNTS economia sociale, terzo settore e Investimenti per l'innovazione Sociale, disabilità e invecchiamento attivo
Indirizzo, Via Gentile 52 – 70126 Bari

ASSOCIAZIONE "CFC PUGLIA - ETS"

STATUTO

dell'Associazione denominata "FEDERAZIONE REGIONALE PUGLIESE DEI CONSULTORI FAMILIARI DI ISPIRAZIONE CRISTIANA ENTE DEL TERZO SETTORE" brevemente denominata anche "CFC PUGLIA - ETS".

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art.1.

COSTITUZIONE E SEDE

L'Associazione **"FEDERAZIONE REGIONALE PUGLIESE DEI CONSULTORI FAMILIARI DI ISPIRAZIONE CRISTIANA ETS"**, brevemente denominata anche **"CFC PUGLIA - ETS"**, Ente non commerciale del Terzo Settore, subentrerà senza soluzione di continuità nell'attività svolta dalla Associazione già denominata "FEDERAZIONE REGIONALE PUGLIESE DEI CONSULTORI FAMILIARI DI ISPIRAZIONE CRISTIANA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" brevemente denominata anche "CFC PUGLIA - ONLUS" a suo tempo, costituita con Atto Costitutivo del 06-06-2001, repertorio N. 33695 del notaio BIAGIO FRANCO SPANO di Monopoli, registrato a BARI il 22 Giugno 2001 al N 6912, Codice fiscale 92046470727, iscritta c/o Direzione regionale pugliese della Agenzia delle entrate, all'Anagrafe ONLUS.

L'Associazione ha sede legale in Alberobello (BA), alla via Dante n. 38.

La sua durata è indeterminata. Il suo scioglimento è oggetto di delibera assembleare.

Art.2.

VARIAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto vigente della pregressa Associazione "CFC PUGLIA - ONLUS" è stato trasformato per renderlo aderente alle disposizioni dettate dalla nuova normativa, D.Lgs. n.117 del 03/07/2017, cosiddetto "Codice del Terzo Settore", di seguito denominato -CTS-, istitutivo degli "Enti del Terzo Settore", che comporterà l'abrogazione del regime ONLUS, con facoltà di trasformazione dell'Associazione da ONLUS in ETS. Tale Statuto, approvato con Verbale di Assemblea del 08/06/2019, era stato registrato in data 25/06/2019 al n° 1095 Serie 3C, presso l'Ufficio Territoriale di Barletta dell'Agenzia delle Entrate. Il Servizio RUNTS della Regione Puglia, a mezzo Pec, Prot. r_puglia/AOO_192/PROT/09/01/20230000388, ha richiesto alcune integrazioni a detta stesura dello Statuto 2019, recepite nella stesura qui di seguito riportata.

Il presente Statuto si applicherà, come prescritto dall'art. 104, comma 2 del CTS, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", di seguito detto -RUNTS.

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.



Art.3. CARATTERE

L'Associazione, sopra rubricata, in seguito chiamata solo "Federazione", ha carattere di volontariato ed è Ente del Terzo settore.

La Federazione potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.

La Federazione aderisce alla Confederazione nazionale dei consultori familiari di ispirazione cristiana.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E FINALITÀ (Art.5, CTS)

Art.4. SCOPI E FINALITÀ

La Federazione intende esercitare in via principale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali attività di interesse generale, quelle indicate nell'art.5, comma 1 del CTS, alle lettere:

“c” prestazioni socio-sanitarie di cui al n.1 della Tabella allegata al D.P.C.M. 14/02/2001, con assistenza di tipo consultoriale alla famiglia e suoi componenti, alla maternità e ai minori, quale ente di secondo livello, atto a promuovere la nascita, l'assistenza e lo sviluppo di Enti o Associazioni soci, gestori di Consultori familiari in Puglia;

“d” attività culturali di interesse sociale”, sia in proprio, che attraverso gli Enti soci gestori dei Consultori familiari, tutti presidi educativi sul territorio, per la promozione e la salvaguardia dei valori della vita, dell'amore, della sessualità, del matrimonio, della famiglia, conformemente all'insegnamento del Magistero della Chiesa Cattolica.

La Federazione rappresenta in ogni sede gli Enti o Associazioni aderenti nelle azioni ritenute opportune dal Consiglio direttivo e ne coordina le attività, soprattutto nei rapporti istituzionali con la Regione Puglia. Intende inoltre, sia in proprio che attraverso gli enti soci, in particolare:

a) assumere iniziative di ricerca e di servizio nel campo della problematica familiare e consultoriale, con particolare attenzione alle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;

b) promuovere l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei Consultori familiari e, più in generale, degli operatori dei servizi alla persona;

c) promuovere e realizzare iniziative di informazione e formazione, rivolte alle famiglie in atto e in fieri, allo scopo di meglio favorirne l'accesso ai servizi loro destinati;

d) promuovere servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria anche attraverso l'apertura di nuovi consultori;

e) promuovere la ricerca scientifica d'interesse sociale e la cultura con particolare riferimento all'area delle tematiche familiari;

f) promuovere e realizzare attività di interscambio culturale con realtà europee ed extra-europee allo scopo di favorire la diffusione di buone pratiche nell'area della promozione delle politiche familiari.

La Federazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Le sue finalità si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia.



PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

(Artt.8 & 9, CTS)

Art.5. PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio della Federazione è costituito:

- dai beni e diritti che sono e diverranno di proprietà della Federazione a qualsiasi titolo, da lasciti e da contributi, che servono ad incrementare il Fondo di dotazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le Entrate della Federazione sono costituite:

- dalla tassa di iscrizione e dalle quote associative annuali;
- dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni;
- da contributi assegnati da Enti pubblici e privati;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Tutti i proventi finanziari della Federazione saranno utilizzati per le esigenze di gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, semplificando, per la locazione, la costruzione, l'allestimento e l'alloggiamento di strutture operative e per qualsiasi altra opera o attività atta al conseguimento dei fini della Federazione.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Federazione da parte dei Consultori che intendono aderire alla Federazione e la quota annuale di iscrizione alla Federazione.

L'adesione alla Federazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti alla Federazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al Fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione né in caso di estinzione del Consultorio aderente, di recesso o di esclusione dalla Federazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Federazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

Per il servizio di tesoreria la Federazione si servirà di un istituto di credito scelto tra quelli operanti nella Regione Puglia.

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio, il Consiglio direttivo predispone il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo del successivo esercizio.

I Bilanci devono restare a disposizione presso l'Ente nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

SOCI
(Art.23,CTS)



Art.6.
REQUISITI DEI SOCI

Possono essere associati alla Federazione **enti o associazioni** che gestiscono Consultori Familiari di ispirazione cristiana con sede nella Regione Puglia che accettano e perseguono i fini di cui al presente statuto.

Art.7.
AMMISSIONE DEI SOCI

L'adesione a socio della Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione alla Federazione comporta il diritto di voto nell'assemblea, per mezzo di propri delegati. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Federazione, ed ha l'obbligo di versare la quota di iscrizione e la quota associativa annuale.

Ogni ente o associazione che gestisca Consultori familiari il quale intenda far parte della Federazione, deve inviare o presentare al Presidente della Federazione domanda sottoscritta dal legale rappresentante corredata da:

- copia dello statuto;
- dichiarazione comprovante la composizione degli organi direttivi e degli operatori con l'obbligo di aggiornamento annuale;
- documentazione dell'attività svolta.

La domanda deve recare la dichiarazione di condividere le finalità che la Federazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione a socio verrà deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata agli interessati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro sessanta giorni (art. 23, comma 2 del CTS). In questo caso l'aspirante socio, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, può chiedere che sulla domanda di ammissione a socio si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile o in altra appositamente convocata.

Art.8.
DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme dello Statuto e quelle dei regolamenti e delle deliberazioni emanati dai competenti organi sociali e di pagare le quote sociali.

Art.9.
DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci che siano al corrente con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto al voto dopo un mese dalla iscrizione ed all'esame dei libri sociali (art.15, comma 3 del CTS), dietro richiesta, secondo le modalità previste da apposito Regolamento.

Art.10.
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Le quote sociali devono essere pagate in un'unica soluzione all'inizio dell'anno sociale; è facoltà del Consiglio Direttivo, per particolari esigenze e per altri motivi, modificare tale forma di pagamento.

Art.11.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Chiunque aderisca alla Federazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Federazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la domanda sia fatta almeno tre mesi prima.

In caso di inadempienza agli obblighi di versamento, ed in mancanza di adempimento entro 30 (trenta) giorni dall'invito del Consiglio Direttivo a provvedere, oppure per altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Federazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto, salvi gli effetti previsti dalla legge in ipotesi di ricorso, dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

ORGANI DI GOVERNANCE
(Artt.24, 25 & 26, CTS)

Art.12.
ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli Organi della Federazione sono:

- L'Assemblea dei delegati,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente,
- Eventuali Organi Ausiliari.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI
(Artt.24 & 25 del CTS)

Art.13.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

La Federazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'assemblea è composta dai Presidenti degli enti o associazioni aderenti, che sono delegati effettivi di diritto, e da un altro delegato per ogni ente o associazione aderente che lo designa nella persona del Direttore del consultorio.

Ogni delegato effettivo ha diritto ad un voto. In caso di impedimento del delegato effettivo o del designato di un ente o associazione aderente, il Presidente degli stessi può nominare per iscritto e per singole assemblee altrettanti delegati in sostituzione degli assenti. In nessun caso ciascun associato intervenuto potrà esprimere più di un voto.

Art.14.
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA



Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni mediante invito per lettera raccomandata o raccomandata a mano o con altro mezzo informatico o telematico, purché vi sia prova dell'avvenuta ricezione, indirizzata agli associati a cura del Presidente del Consiglio Direttivo contenente l'ordine del giorno, predisposto dal Consiglio direttivo, il giorno, l'ora ed il luogo, anche diverso della sede sociale purché nella Regione Puglia ed anche il giorno l'ora ed il luogo della eventuale seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio annuale ed ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

Art.15.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con almeno la presenza dei tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è sufficiente la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea indica il proprio Presidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da un Segretario designato dagli intervenuti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

L'Assemblea voterà nelle forme di legge secondo le indicazioni del Presidente.

Art.16.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

In sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci annuali, consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere i cinque membri del Consiglio Direttivo di cui almeno due fra i presidenti degli enti o associazioni aderenti e due fra i delegati designati dagli associati;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale della Federazione e sull'attività svolta e da svolgere;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sull'istanza della domanda di ammissione a socio nel caso di rigetto della domanda di iscrizione deliberato dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento della Federazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede della Federazione;



- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

(Art.26,CTS)

Art.17.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri che eleggono nel proprio seno a maggioranza semplice:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, convoca l'Assemblea finalizzata alle elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a coloro che erano in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art.18.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata o raccomandata a mano, o con altro mezzo informatico o telematico, purché vi sia prova dell'avvenuta ricezione, inviato almeno 5 (cinque) giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, da un Consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con ogni mezzo, purché vi sia prova dell'avvenuta ricezione, inviato almeno 2 (due) giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della singola seduta.

Art.19.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:



- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Federazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
 - provvedere a tutti gli adempimenti contabili e di bilancio previsti dal CTS;
 - deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
 - procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione o prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
 - deliberare sulle domande di ammissione di nuovi aderenti e sulla esclusione degli associati;
 - deliberare sull'adesione e partecipazione della Federazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività della Federazione stessa designandone i rappresentanti.
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

PRESIDENTE E ORGANI AUSILIARI

Art.20.

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente e, in sua assenza il vice Presidente, rappresenta legalmente la Federazione nei confronti dei terzi, e anche in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire, per singoli atti, con apposita procura la rappresentanza della Federazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente della Federazione compete:

- la vigilanza sul corretto funzionamento della Federazione in aderenza ai principi dello Statuto e, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta;
- l'ordinaria amministrazione della Federazione;

in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art.21.

ORGANI AUSILIARI

La Federazione ha un Consulente Etico, indicato dalla Conferenza Episcopale Pugliese, il quale partecipa alle sedute degli organi collegiali senza diritto di voto.

La Federazione può avvalersi, quale organismo consultivo e propositivo di una Commissione giuridico-scientifica che opera secondo apposito Regolamento predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dalla assemblea. Il Presidente della Commissione partecipa alle sedute degli organi collegiali con diritto di parere obbligatorio ma non vincolante.

I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio direttivo e restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.22.
AVANZI DI GESTIONE

La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, conformemente a quanto disposto dall'art.8 del CTS.

Art.23.
SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Federazione ha l'obbligo di devolvere il Patrimonio, depurato delle passività, ad altre associazioni con finalità analoghe, operanti nel terzo settore o che perseguono fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ossia l'Ufficio Regionale del RUNTS di cui all'art.45, comma 1 del CTS, conformemente a quanto prescritto dall'art.9 del CTS, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.24.
LEGGI APPLICABILI

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque al "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo n.117 del 03/07/2

Li 31 Gennaio 2023